

Cassola (VI), xx/05/2023

SPETT.LE Provincia di Vicenza
Settore Ambiente – Ufficio Suolo e Rifiuti
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

E P.C. ARPAV
Dipartimento provinciale Vicenza
Via Zamenhof n. 353/355
36100 Vicenza
PEC: dapvi@pec.arpav.it

E P.C. COMUNE DI CASSOLA
Piazza A. Moro n. 1
36022 Cassola (VI)
PEC: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it

Inviata digitalmente mediante PEC

Oggetto: Domanda di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex Determinazione n. 858 del 03/08/2018 – aggiornamento dell'elenco dei codici rifiuto gestibili nell'impianto di recupero.

Facendo riferimento a quanto regolato dalla Determinazione richiamata in oggetto, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di "impianto di recupero", la Scrivente chiede di poter gestire, limitatamente allo svolgimento dell'attività di messa in riserva R13 anche i seguenti codici rifiuto, sia pericolosi che non pericolosi: 080112, 080120, 080121*, 080312*, 080318, 120103, 120105, 120120*, 120121, 150111*, 160121*, 160304, 160306, 160602*, 160605, 170107, 170603*, 170604, 170802, 200121*, 200134, 200135*, 200136, 200138, 200301.

Si tratta di rifiuti delle stesse tipologie già gestite ma, identificati con codice CER diversi da quelli già autorizzati, e l'approvazione della modifica permetterebbe l'erogazione di un servizio più completo ai clienti.

La suddetta modifica non comporta alcun aumento delle potenzialità di stoccaggio già autorizzate, che rimarranno quelle definite al punto 14 della Determinazione n. 858 del 03/08/2018:

b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso e prodotti dall'attività): 268 tonnellate di cui 30 tonnellate di rifiuti pericolosi;

La Scrivente, infatti, intende utilizzare all'esigenza le aree già destinate allo svolgimento di questa attività, nel rispetto delle superfici e potenzialità già comunicati e procedendo alla dovuta divisione dei rifiuti identificabili con codici rifiuto diversi e all'applicazione della cartellonistica/segnaletica di identificazione.

Con l'occasione si chiede di estendere la gestione dei rifiuti identificati con il codice 120199 anche alla fattispecie dei rifiuti metallici "ferrosi", con lo svolgimento delle operazioni di gestione già autorizzate. Si propone inoltre una descrizione più accurata delle tipologie di rifiuto che sono identificabili con questo codice.

Allo scopo di sottoporre la presente richiesta, la Scrivente ha pre-verificato anche l'applicazione delle prescrizioni contenute nel PRGRUS aggiornato con DGRV n. 922/2022; in particolare si è rilevato che l'attività potrebbe rientrare nella previsione dell'art. 16 comma 3:

Articolo 16 – Disposizioni generali in materia di impianti di recupero e smaltimento di rifiuti


1. La realizzazione di nuovi impianti di trattamento rifiuti, così come definiti all'Allegato B e C del D.Lgs n. 152/2006 e sue modifiche ed integrazioni, deve essere effettuata utilizzando le migliori tecniche disponibili di cui all'art. 5, comma 1, lett. L-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e deve tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.

2. In sede di rinnovo dell'autorizzazione gli impianti esistenti devono adeguarsi agli standard ambientali previsti per i nuovi impianti ai sensi del comma 1 e devono tenere conto delle misure di mitigazione e compensazione previste nel rapporto ambientale per le diverse tipologie impiantistiche.

3. Gli impianti in esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. Non sono consentite inoltre modifiche sostanziali che comportino un aumento della potenzialità complessiva di trattamento annua e l'aumento dei quantitativi di rifiuti pericolosi trattati, nonché l'estensione dell'attività di trattamento rifiuti a ulteriori superfici rispetto a quelle precedentemente autorizzate ricadenti in area di esclusione assoluta.

Da una lettura cautelativa dei contenuti del piano (vista l'interpretabilità dei contenuti dell'*Elaborato D: Programmi e linee guida, punto 1. Criteri per la Definizione delle Aree Non Idonee alla Localizzazione degli Impianti di Recupero e Smaltimento dei Rifiuti*) il sito sembrerebbe rientrare nelle aree di esclusione assoluta e le modifiche che è possibile apportare alla Determinazione n. 858 del 03/08/2018 essere limitate dalle prescrizioni dell'art. 16 comma 3.

In merito alla pianificazione urbanistica, dall'analisi del P.I. del Comune di Cassola si può evincere che il sito di impianto insiste in una zona "PD – Tessuto produttivo non ordinato" pertanto la localizzazione è perfettamente aderente alle previsioni della L.R. n.3/2000 richiamata dal PRGRUS.











DISCIPLINA DEGLI USI		
	RS - Tessuto residenziale storico	Art. 7
	RA - Tessuto residenziale alto	Art. 7
	RM - Tessuto residenziale medio	Art. 7
	RB - Tessuto residenziale basso	Art. 7
	RQ - Ambito di riqualificazione edilizia	Art. 17 ter
	PI - Tessuto per insediamenti Industriali/Artigianali/Commerciali	Art. 8
	PC - Tessuto per insediamenti Commerciali/Direzionali/Ricettivi	Art. 8
	PP - Tessuto per insediamenti Polifunzionali	Art. 8
	PA - Tessuto per insediamenti Agroindustriali	Art. 8
	PD - Tessuto produttivo non ordinato	Art. 8

Figura n.1 Estratto della cartografia del Piano degli Interventi (DCC n.8 del 12/04/2022).

In merito all'applicabilità dei criteri di cui all'art. 13, che sono dettagliati al 1.1 dell'Elaborato D - Allegato A alla DGRV n. 922/2022, si è proceduto alla seguente verifica:

1.1.1 PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO E DEL PAESAGGIO

1.1.1.1 Criteri di esclusione

Secondo gli indirizzi del Piano, "è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti":

- siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO e nel programma MAB-UNESCO;
- Aree e beni di notevole interesse culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. n. 42/2004;
- Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004;
- Aree tutelate per legge individuate dall'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004.

1.1.1.1 Valutazione dell'idoneità del sito

Il sito in oggetto NON ricade all'interno degli ambiti previsti dal Piano.

1.1.2 PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

1.1.2.1 Criteri di esclusione

Secondo gli indirizzi del Piano, è esclusa la realizzazione d'impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nei seguenti ambiti:

- "Aree individuate dai Piani stralcio di Assetto Idrogeologico approvati o adottati ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dai Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni adottati;
- Aree definite "a rischio di frana e/o con boschi di protezione."

1.1.2.1 Valutazione dell'idoneità del sito

Il sito in oggetto NON ricade all'interno degli ambiti previsti dal Piano.

1.1.3 BIODIVERSITA' E GEODIVERSITA'

1.1.3.1 Criteri di esclusione

Secondo gli indirizzi del Piano, "è esclusa la realizzazione di impianti appartenenti ad ogni tipologia impiantistica nelle seguenti aree":

- Rete ecologica regionale:
 - aree nucleo, costituite dai siti della Rete Natura 2000 (Dir 2009/147/CE e 92/43/CEE) e dalle aree naturali protette (L.394/1991 - art.26 del PTRC);
 - corridoi ecologici e grotte (artt. 27, 28 del PTRC);
- Riserve naturali istituite, ai sensi dell'art. 8 della L. 394/91
- Geositi (L 394/1991) di cui al catalogo regionale istituito con D.G.R. n. 221 del 28/02/2017.

1.1.3.1 Valutazione dell'idoneità del sito

Il sito in oggetto NON ricade all'interno degli ambiti previsti dal Piano.

1.1.4 PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

1.1.4 Criteri di esclusione

Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, si distinguono, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e allargate) e zone di protezione. Sono quelle particolari porzioni di territorio che è necessario sottoporre a vincoli, al fine di tutelare le risorse idriche destinate al consumo umano.

La normativa definisce zona di tutela assoluta l'area immediatamente circostante al punto di presa, deve avere un'estensione di almeno 10m ed essere adibita elusivamente a opera di captazione e eventualmente per infrastrutture di servizio (art. 94 comma 3 D.Lgs. 152/06). Zona di rispetto è la porzione di territorio immediatamente adiacente alla zona di tutela assoluta, si divide in ristretta ed allargata in base alla vulnerabilità del corpo idrico e alla tipologia dell'opera di presa.

Le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sulla base di direttive tecniche regionali, hanno il compito di delimitare le zone di rispetto per le opere di presa degli acquedotti di propria competenza. Fino alla precisa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, come stabilito dall'art. 94 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 15 comma 4 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i..

Inoltre, la normativa nazionale ed in particolare l'art 16 del PTA, intitolato "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano – Vincoli", stabilisce che nella zona di rispetto sia vietato lo svolgimento delle seguenti attività:

- [...]
- h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
- j) centri di raccolta di veicoli fuori uso".

Al fine di preservare il patrimonio idrico è compito inoltre della Regione individuare le zone di protezione ove adottare prescrizioni e particolari limitazioni da inserirsi negli strumenti urbanistici generali e di settore. Le zone di protezione devono essere delimitate sulla base di studi idrogeologici, tenendo conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi e delle aree di ricarica.

1.1.4 Valutazione dell'idoneità del sito

Il sito in oggetto NON ricade all'interno degli ambiti previsti dal Piano.

1.1.5 TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

1.1.5 Criteri di esclusione

Secondo gli indirizzi del Piano:

- "non è consentita la realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti in aree agricole ricadenti negli ambiti geografici di produzione agricolo - alimentari di qualità (produzioni DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG), limitatamente alle superfici agricole affettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche".

1.1.5 Valutazione dell'idoneità del sito

Il sito in oggetto NON ricade all'interno degli ambiti previsti dal Piano.

1.1.6 ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE

I criteri di cui al punto 1.1.6 dell'Elaborato D, Allegato A, come aggiornato dalla DGRV n. 922/2022 non generano vincolo escludente tranne nei casi:

- 1.1.6.1 Pianificazione urbanistica e distanza minima dalle abitazioni ed edifici pubblici;
- 1.1.6.6 Grotte ed aree carsiche – art. 4, L.R. n.54/1980;

Di questi è da prendere in considerazione esclusivamente il primo, visto che il sito di progetto non ricade nell'ambito delle zone regolate dall' art. 4, L.R.n.54/1980.

In merito alla distanza da edifici ad uso abitativo, tuttavia, si vede facilmente che il sedime di impianto è circondato da abitazioni.




Figura 2. Foto aerea (tratta dal sito www.googleearth.com/maps) del sito di impianto

Nonostante la destinazione d'uso prevista dalla pianificazione urbanistica comunale sia idonea e priva di vincoli, applicando i criteri di localizzazione previsti dal PRGRUS aggiornato ex DGRV n. 922/2022, è evidente che il sito d'impianto ricade in area di vincolo assoluto.

Tuttavia, la richiesta di modifica di cui alla presente rispetta pienamente le prescrizioni di cui all'art. 16 comma 3, non prevedendo nè aumenti di potenzialità, né di superficie.

Si invia, dunque, in allegato una proposta di allegato 2 alla Determinazione n. 858 del 03/08/2018, con evidenziate in rosso le suddette modifiche.

Per eventuali chiarimenti di sorta circa la presente richiesta si chiede di fare riferimento ai consulenti delegati di seguito identificati:

Ing. Rampazzo Francesco – Cell. 347 2629682 - f.rampazzo@cmrstudio.it

Ing. Moretti Diego – Cell. 347-6613757 – diego.moretti87@gmail.com

Ringraziando per la collaborazione, distinti saluti.

Legale Rappresentante

Disegna Tiziano

Firmato digitalmente

Allegati: c.s.